



FORM-APP

FORMAZIONE IN AZIENDA



Il Disegno di Legge di Bilancio e il DDL Lavoro



IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2025 lo scorso 23 ottobre si è avviato alla Camera dei deputati l'iter di approvazione.

Il disegno di legge di bilancio dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, 35 miliardi nel 2026 e 40 miliardi nel 2027. Di seguito si riportano alcune delle misure previste:

Revisione della spesa: sono previsti tagli alle spese dei ministeri per un totale di 4 miliardi di euro. Di questi, 3 miliardi riguardano gli stanziamenti di bilancio e 1 miliardo i residui passivi.

Cuneo fiscale: si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell'anno in corso (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, e 43% sopra questa soglia).

Sanità: si incrementano di 2,3 miliardi di euro per il 2025, di cui 1,2 miliardi derivanti dalla manovra, le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti nel prossimo biennio.



Lavoro e imprese: si confermano gli incentivi finalizzati all'occupazione dei giovani e delle lavoratrici nel Mezzogiorno, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Si conferma, per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5 per cento dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Rinnovo dei contratti: sono previsti circa 700 milioni di euro all'anno per il triennio 2025-2027, per un totale complessivo di 2,1 miliardi di euro, destinati a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Supporto alle famiglie e bonus nascite: Sono confermate le misure sui congedi parentali. Si introduce una "Carta per i nuovi nati" che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40 mila euro. Si rifinanzia per il 2025 la carta "dedicata a te" nella misura di 500 milioni.



Investimenti pubblici: il disegno di legge prevede il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa.

Pensioni: sono confermate le misure della legge di bilancio 2024, incluse quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l'impiego.



- **ART. 2 - Misure di sostegno al reddito**
- **ART. 34 – Misure in materia di congedi parentali**
- **ART. 35 – Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri**
- **ART. 67 – Interventi in materia di premi di produttività**
- **ART. 68 – Misure fiscali per il welfare aziendale**
- **ART. 69 – Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi**
- **ART. 70 – Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni**



RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 2**, ai **commi da 1 a 8**, rende strutturale la **riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF** (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024.

Viene inoltre **aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro (comma 1)**, adeguando conseguentemente l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia (**comma 2**). Con riferimento ai **redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro** (rapportati all'intero anno) è **riconosciuta una somma**, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito mentre **per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro** per redditi fino a 32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro (**commi 3, 4 e 5**).



Tali somme **sono riconosciute in via automatica dai sostituti d'imposta**, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute (**commi 6 e 7**). Ai fini del calcolo delle soglie di reddito sopra indicate vanno ricompresi nel reddito complessivo alcuni redditi esenti sulla base di disposizioni speciali (**comma 8**).



CONFERMA SCAGLIONI IRPEF

Art. 2, comma 1 DDL BILANCIO

Al TUIR sono apportate le seguenti modifiche :

a) all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento »;



NUOVO ART. 13 Detrazioni lavoro dipendente

Art. 2, comma 2 DDL BILANCIO

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), in materia di detrazione per redditi di lavoro dipendente, le parole: « 1.880 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.955 euro ».

NUOVO TESTO ART, 13

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) ~~1.880 euro~~ **1.955 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;



Modifiche al Trattamento Integrativo

Art. 2, comma 2 DDL BILANCIO

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo per titolari di redditi di lavoro dipendente, dopo le parole: « della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, » sono inserite le seguenti: « diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, ».

NUOVO TESTO

Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, **diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno** del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro.



Bonus per reddito inferiore a 20.000 euro

Art. 2, comma 4 DDL BILANCIO

3. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è **RICONOSCIUTA UNA SOMMA, che non concorre alla formazione del reddito**, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

4. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 3 il reddito di lavoro dipendente **è rapportato all'intero anno.**



Bonus Reddito inferiore a 20.000 euro

Reddito Irpef	Irpef	Detrazioni 2024	Trattamento integrativo 2024	Irpef 2024
5.000,00	1.150,00	1.150,00		-
10.000,00	2.300,00	1.880,00	1.200,00	- 780,00
15.000,00	3.450,00	1.880,00	1.200,00	370,00
19.900,00	4.577,00	2.651,46		1.925,54
20.000,00	4.600,00	2.707,31		1.892,69

Reddito Irpef	Irpef	Detrazioni 2025	Trattamento integrativo 2025	Ulteriore credito 2025	Irper 2025
5.000,00	1.150,00	1.150,00		355,00	- 355,00
10.000,00	2.300,00	1.995,00	1.200,00	530,00	-1.425,00
15.000,00	3.450,00	1.995,00	1.200,00	795,00	- 540,00
19.900,00	4.577,00	2.651,46		955,20	970,34
20.000,00	4.600,00	2.707,31		960,00	932,69



Bonus per reddito fino a 40.000 euro

Art. 2, comma 5 DDL BILANCIO

5. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49,

che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro **SPETTA UN'ULTERIORE DETRAZIONE** dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

1. a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
2. al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.



Bonus Reddito inferiore a 20.000 euro

Reddito Irpef	Irpef	Detrazioni 2024	Trattamento integrativo 2024	Irper 2024
5.000,00	1.150,00	1.150,00		-
10.000,00	2.300,00	1.880,00	1.200,00	- 780,00
15.000,00	3.450,00	1.880,00	1.200,00	370,00
19.900,00	4.577,00	2.651,46		1.925,54
20.000,00	4.600,00	2.707,31		1.892,69
25.000,00	5.750,00	2.249,62		3.500,38
30.000,00	6.900,00	1.801,36		5.098,64
35.000,00	8.050,00	1.302,27		6.747,73
40.000,00	9.200,00	868,18		8.331,82

Reddito Irpef	Irpef	Detrazioni 2025	Trattamento integrativo 2025	Ulteriore credito 2025	Irper 2025
5.000,00	1.150,00	1.150,00		355,00	- 355,00
10.000,00	2.300,00	1.995,00	1.200,00	530,00	-1.425,00
15.000,00	3.450,00	1.995,00	1.200,00	795,00	- 540,00
19.900,00	4.577,00	2.651,46		955,20	970,34
20.000,00	4.600,00	2.707,31		960,00	932,69
25.000,00	5.750,00	2.249,62		1.000,00	2.500,38
30.000,00	6.900,00	1.801,36		1.000,00	4.098,64
35.000,00	8.050,00	1.302,27		625,00	6.122,73
40.000,00	9.200,00	868,18		-	8.331,82



DISPOSIZIONI SPECIFICHE

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 3 (Redditi fino a 20K) e la detrazione di cui al comma 5 (Redditi fino a 40K) del presente articolo all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 3 o la detrazione di cui al comma 5 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui al comma 3 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



SPECIFICHE IMPATRIATI

8. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo **rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati.** Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91



Familiari a carico e detrazioni modifiche all'art. 12 TUIR

Art. 2, comma 10 DDL BILANCIO

a) al comma 1:

1) alla lettera c), le parole da: « 950 euro » fino a: « a 21 anni. » sono sostituite dalle seguenti: « 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. »;

2) alla lettera d), le parole da: « 750 euro » fino a: « lettera c). » sono sostituite dalle seguenti: « 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero ».



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2, comma 10, contiene disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la detrazione per figli a carico **si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni**, salvo che nel caso di disabilità accertata (comma 10, lettera a), n. 1)). Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (comma 10, lettera a), n. 2). Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero (comma 10, lettera b).



Revisione Fringe Benefit Auto

Art. 7, comma 4 DDL BILANCIO

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, **la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:**

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori **di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025**, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. **La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in** ».



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 7, al comma 1 modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori** prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al **50 per cento** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è **ridotta al 10 per cento** nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al **20 per cento** per i veicoli elettrici ibridi plugin. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Restano ferme le previsioni dell'art. 1, comma 633, della d.l. 146/2021 «633. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.»



1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;



b) all'articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma *6-bis* è inserito il seguente:

« *6-ter.* Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;



c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».



2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
4. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro ».



5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. Il comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « 2. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».



Misure in materia di congedi parentali

Art. 34, DDL BILANCIO

1. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 » sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « **e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione** ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente con riferimento **ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità**, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, **successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024**.



NUOVO art. 34 d.lgs. 151/2001

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, ***((elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione »***

. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il **comma 1** dell'**articolo 34** prevede, con riferimento ai **lavoratori dipendenti** e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi **90 compresi entro il sesto anno di vita del bambino** – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento⁹¹ –, **un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale**; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo⁹²) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, **all'ottanta per cento – anziché al sessanta per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese** –. In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all'ottanta per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato). Il **comma 2** del **presente articolo** definisce i termini transitori di applicazione della novella di cui al **comma 1**.



Disposizioni in materia di decontribuzione e per le lavoratrici madri

Art. 35, DDL BILANCIO

1. Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è **riconosciuto, a decorrere dall'anno 2025**, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, **un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore**. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere **madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**;



2. A decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, **l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. **L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua**. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sono quindi individuati i requisiti di concessione dell'esonero, prevedendosi, in particolare, che:

- le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- l'esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La disposizione prevede, inoltre, che il beneficio in esame non si applichi per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023.

Si ricorda, al proposito, che l'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024) ha previsto che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.



Interventi in materia di premi di produttività

Art. 67, DDL BILANCIO

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 67 estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.



Misure in materia di welfare aziendale

Art. 68, DDL BILANCIO

RIMBORSO SPESE PER TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei **canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025** non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, **a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui**. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari **di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.**
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.



Misure in materia di welfare aziendale

Art. 68, DDL BILANCIO

SOGLIE FRINGE BENEFIT

- Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.**
- Il limite di cui al primo periodo è **elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2,** del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I commi da 1 a 4 dell'articolo 68 introducono un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025; l'esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

I commi 5 e 6 dell'articolo 68 prevedono, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore¹⁸⁰ per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio di cui ai commi in esame è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024.



Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

Art. 69, DDL BILANCIO

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.



Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Art. 70, DDL BILANCIO

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 70 dispone una proroga alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (misura cd. "più assumi, meno paghi").

Nello specifico, il **comma 1** prevede che l'**incentivo fiscale** alle **nuove assunzioni** trovi applicazione anche per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, **periodi d'imposta** che chiudono al **31 dicembre 2025**, al **31 dicembre 2026** ed al **31 dicembre 2027**).

Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, una **maggiorazione del costo del personale deducibile** a fronte agli **incrementi occupazionali** risultanti **al termine** di ciascuno dei predetti **periodi d'imposta rispetto** al corrispondente **periodo d'imposta precedente**.



Il DDL Lavoro

- **ART. 11** - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali
- **ART. 13** - Durata del periodo di prova
- **ART. 14** - Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
- **ART. 17** - Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
- **ART. 19** - Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
- **ART. 23** - Dilazione del pagamento dei debiti contributivi



1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art. 11. -

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali



1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi ».

Art. 13. -

Durata del periodo di prova



1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Con decorrenza dal 1° settembre 2022, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « prestazioni di lavoro in modalità agile » sono inserite le seguenti: « , entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile ».

Art. 14. -

Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile



1. La causa ostativa di cui alla lettera *d-bis*) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

Art. 17. -

Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti



2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

Art. 17. -

Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti



1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza ».

Art. 19. -

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro



1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi ».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.



Art. 23. -

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

GRAZIE!

CECCATO TORMEN & PARTNERS CONSULENTI DEL LAVORO

ceccatotormen.com

info@ceccatotormen.com

Abano Terme (PD) Treviso (TV)

/ceccatotormen

ceccatotormen@pec.it

+39 049 7968508





CONTATTI

SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA

Via Carlo Marx, 95 – Carpi (MO) – 41012

www.form-app.it

contatti@form-app.it